



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

8 gennaio 2025 - Terza Sezione civile

R.G. n. 23360/2023 - n. 1 del Ruolo

Memorie ex art. 378 c.p.c.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti, premesso che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura Generale ritiene necessari per formulare le proprie conclusioni.

OSSERVA

Si è in presenza di ricorso per revocazione *ex art. 391 quater c.p.c.*, proposto a seguito di sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, in contrasto col pronunciamento ormai passato in giudicato della Corte d'appello di Milano, ha affermato la responsabilità dello Stato italiano in relazione al decesso di XX XX intervenuto il 10 maggio 2001, riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni morali in favore delle originarie istanti, strette congiunte del deceduto, XX XX, XX XX e XX XX.

Indubbiamente vi è un oggettivo contrasto tra quanto statuito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e quanto accertato in sede nazionale.

Sennonché, l'art. 391 *quater* c.p.c. richiede che, a fronte di questo contrasto, la revocazione possa essere chiesta alle “*seguenti condizioni: 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; 2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione*”.

Soffermiamoci sul primo requisito: occorre il pregiudizio di “*un diritto di stato della persona*”.

La limitazione appare chiara: deve trattarsi di un “*diritto di stato della persona*”, che è qualcosa di diverso, e ben più ridotto, rispetto all'ampia categoria dei “*diritti personali*”, tutelati a livello italiano dall'art. 2 Cost. e, a livello sovranazionale, tra gli altri, dall'art. 6 della Convenzione EDU.

La lettera della legge non sembra lasciare spazi di manovra, volti ad includere nella definizione tutti i “*diritti personali*” lesi che non abbiano trovato adeguato ristoro attraverso il risarcimento equitativo fissato dalla Corte di Strasburgo. Non si ignora che una parte della dottrina propone questo ampliamento, ma si tratta appunto di un ampliamento che sottende una vera e propria operazione ortopedica del testo normativo, con l'aggiunta dell'inciso “*diritti non patrimoniali*”.

L'espressione “*diritto di stato della persona*” è sicuramente atecnica, perché mette insieme concetti distinti, essendo una cosa un “*diritto*” un'altra uno “*stato*” (così anche il parere del CSM sul d.lgs. 149/22), ma resta il fatto che il riferimento alla nozione di “*stato*” deve avere un significato, pena la sconfessione del dato testuale, che viceversa, secondo l'art. 12 delle preleggi, costituisce il primo, e indefettibile, parametro interpretativo della legge.

Orbene, lo *status* non è un diritto, ma è una specifica posizione che un soggetto ha (o invoca) rispetto ad un determinato gruppo sociale, intera collettività o gruppo minore: ad esempio, sotto il profilo del diritto privato vi è lo *status* di figlio, di genitore, di coniuge, etc. Da tale *status* nascono diritti, pure personalissimi, nonché doveri, ma resto fermo che lo *status* non è un diritto, è altro: è, appunto, una condizione

soggettiva che è fonte di diritti, ma non va confusa con essi. Al contempo, una controversia sullo *status* è quella che riguarda il riconoscimento della posizione che si ricollega a quello *status*. Ben diversa è la controversia in cui non si discuta del riconoscimento di tale posizione, bensì del ristoro di qualsivoglia diritto personale leso.

L'interpretazione estensiva che qui si critica vorrebbe, contro il dato testuale, omologare queste due tipologie di controversie e le situazioni soggettive cui si riferiscono, appunto *status* e diritti personali.

Si aggiunga che il codice di rito più volte parla di "*stato*": per affermare la competenza esclusiva del tribunale in materia (art. 9 c.p.c.) ovvero per rammentare la necessità che nei relativi giudizi partecipi il pubblico ministero (art. 70 n. 3 c.p.c.). Dunque, la nozione di "*stato*" è conosciuta dal codice di rito e da esso derivano effetti (in punto competenza per materia e di obbligo partecipazione del p.m.): che sono effetti che attengono specificamente alle controversie in cui è in contestazione il riconoscimento di uno *status*, ovvero di una specifica posizione rispetto ad un determinato gruppo sociale, intera collettività o gruppo minore. Ed allora, a maggior ragione appare impensabile che l'art. 391 *quater* c.p.c. abbia introdotto una nozione assolutamente nuova di *status*, eccentrica rispetto a quella sottesa alle altre disposizioni codicistiche.

Ecco che l'interpretazione non solo è ortopedica (vedi sopra), ma finisce col diventare di fatto sostitutiva del dato testuale, riferentesi all'ambito circoscritto delle questioni, appunto, di "*stato*". La violazione dell'art. 12 delle preleggi, in questa ottica, appare ancora più evidente.

E lo è ancora di più se si pensa che l'art. 391 *quater* c.p.c. ha introdotto un rimedio eccezionale, idoneo a superare la "barriera" del giudicato: sicché, l'interpretazione estensiva, se non sostitutiva, proposta si scontra con la regola pacifica dell'inammissibilità di interpretazioni estensive in presenza di disposizioni eccezionali,

derogatorie della disciplina ordinaria (nella specie la disciplina della irreversibilità del giudicato).

Del resto, la scelta del legislatore delegato risponde alla logica di fondo sottesa alla legge delega. E' vero infatti che l'art. 1 comma 10 della legge 206/21, prevedente l'introduzione dell'istituto in parola, non fa esplicito riferimento alle questioni di stato, ma poi nell'inciso finale contiene un'espressa limitazione, ammettendo il rimedio della revocazione per contrarietà alla CEDU solo qualora “.... *non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente*”. Ebbene, il tipico campo in cui la tutela per equivalente non è di per sé soddisfattiva è proprio quello delle questioni di stato, ad esempio diritto di essere riconosciuto figlio o genitore, dove il ristoro economico del danno strutturalmente non è idoneo a compensare il pregiudizio legato al mancato riconoscimento dello specifico *status*. Laddove, in caso di lesione di diritti personali anche primari come la salute, il risarcimento del danno per equivalente ha una sua utile funzione compensativa e difatti è il rimedio *standard* al riguardo (per queste considerazioni, vedi anche la relazione illustrativa al d.lgs. 149/22).

Anche sotto il profilo del diritto comparato la soluzione che qui si suggerisce appare la più coerente. Perché di *status* parla anche l'omologo istituto introdotto in Francia con la legge n. 1547 del 18 novembre 2016, che ha inserito nel “*Code de l'organisation judiciaire*” la possibilità di chiedere la revocazione delle sentenze civili rese in materia di “stato” delle persone in caso di condanna da parte della Corte EDU, laddove, per la sua natura e gravità, la violazione convenzionale avesse creato un danno non risarcibile con l'equa soddisfazione. E in Francia non sembra dubitarsi che le sentenze rese in materia di “stato” non possano essere confuse con quelle rese in materia di “diritti personali”.

L'occasione di questa modifica nacque dal contenzioso in materia di trascrizione di atti di nascita formati all'estero di minori nati mediante pratiche di gestazione per altri (vicenda *Mennesson e Labassée c/Francia*, iniziata con Corte EDU 26 giugno 2014 e proseguita con il parere preventivo del 10 aprile 2019 ex Protocollo addizionale n. 16

alla Convenzione, per poi arrivare a *Cour de cassation* 4 ottobre 2019). Si era dunque in presenza di una tipica controversia di stato, in particolare sullo *status filiationis*.

Così come costituiva una tipica controversia di stato quella del noto caso *Zhou c. Italia*, decisa da Corte EDU 21 gennaio 2014. Si trattava di madre che aveva perso il proprio *status* genitoriale essendo stata dichiarata in stato di abbandono e poi adottata la propria figlia e che dinanzi alla Corte di Strasburgo aveva visto riconosciuta la violazione di tale *status* da parte dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana. Pure questo caso ha ispirato l'intervento legislativo di cui si discute. Che, pertanto, attiene alle controversie di stato, e deve interpretarsi in tal senso, in piena conformità con le esigenze concrete e le vicende giudiziarie che hanno sollecitato la novella legislativa.

Novella che, oltre ad introdurre il nuovo art. 391 *quater* c.p.c. e inserire, per ragioni di allineamento sistematico, un ultimo capoverso all'art. 362 c.p.c., ha apportato delle modifiche anche al codice civile, introducendo in particolare il numero 9-*bis* nel corpo dell'art. 2652 comma 1 c.c. e il numero 6-*bis* nel corpo dell'art. 2690 comma 1 c.c. Si tratta, come si vede, di disposizioni relative alla trascrizione di domande giudiziali, dove appunto vengono in gioco controversie e decisioni in materia di *status*, per le quali ai fini della pubblicità/opponibilità a terzi si pone il problema della trascrizione. Anche questo intervento sulle norme codicistiche, così circoscritto ed ortopedico, appare totalmente coerente con l'impostazione di fondo dell'applicabilità dell'istituto della revocazione *ex art. 391 quater* c.p.c. alle sole controversie di "stato".

Da qui l'inammissibilità dell'odierno ricorso.

Il rappresentante della Procura generale

PER QUESTE RAGIONI

Chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

Roma, 10 dicembre 2024

Il sostituto Procuratore generale

Alessandro Pepe